

Determinazione n. 78/2011**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza dell'8 novembre 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge n. 68 in data 19 marzo 1993, con la quale l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio dell'Ente suddetto relativo all'esercizio finanziario 2010, nonché le annesse relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente Pasquale Iannantuono e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) per l'esercizio 2010;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2010 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Pasquale Iannantuono

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (UNIONCAMERE) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

SOMMARIO

PREMESSA. – 1 – Il quadro normativo - 1.1 – I compiti e le funzioni fondamentali. La riforma di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23. - 1.2 - Lo statuto dell'Unioncamere. - 1.3 - Il regolamento di funzionamento degli organi. - 1.4 - Il regolamento di organizzazione degli uffici. - 1.5 - Il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria. – 2 – Gli organi dell'ente. - 2.1 - Premessa. - 2.2 - Il consiglio generale. - 2.3 - Il comitato esecutivo. - 2.4 - L'ufficio di presidenza. - 2.5 - Il presidente. - 2.6 - Il collegio dei revisori. - 2.7 - Le assise dei consiglieri camerali. - 2.8 - Il controllo di gestione. - 2.9 - L'organismo indipendente di valutazione. – 3 – L'organizzazione dell'ente. - 3.1 - Il segretario generale. - 3.2 - La consulta dei segretari generali delle camere di commercio. - 3.3 - La dirigenza. - 3.4 - Le dotazioni organiche del personale. - 3.5 - Il trattamento economico e normativo del personale. – 4 – Attuazione e gestione delle politiche istituzionali. - 4.1 - Premessa. - 4.2 - Innovazione ai fini della semplificazione. - 4.3 - Competitività e attrattività economica dei territori. - 4.4 - Qualità del lavoro nell'impresa. - 4.5 - Tutela e valorizzazione del «made in Italy». - 4.6 - Regolazione del mercato. - 4.7 - Diffusione e qualificazione dell'informazione economica. Il Centro-Studi dell'Unioncamere. - 4.8 - Riforma delle Camere di commercio. - 4.9 - Riforma delle strutture di sistema. - 4.10 - Efficienza dell'Unioncamere e dei servizi per le Camere di commercio. - 4.11 - Le risorse assegnate alle nove linee programmatiche.. - 4.12 - Il Fondo perequativo. - 4.12.1 - Il nuovo Regolamento del Fondo perequativo. - 4.12.2 - Il finanziamento dei progetti camerali di sistema. - 4.12.3 - I contributi per rigidità dei bilanci camerali. - 4.12.4 - I risultati conseguiti. - 4.12.5 - La movimentazione delle gestioni del Fondo perequativo nel 2010. - 4.13 - L'Istituto Nazionale per la Distribuzione (INDIS). Il rendiconto 2010. – 5 – I risultati contabili della gestione per l'esercizio 2010. - 5.1 - Il bilancio di esercizio. Impostazione economico-patrimoniale. - 5.2 - Il conto economico. - 5.2.1 - I dati complessivi. - 5.2.2 - La gestione ordinaria. L'avanzo. - 5.2.3 - La gestione ordinaria. Le spese per il funzionamento degli organi. - 5.2.4 - La gestione ordinaria. Le spese per il personale. - 5.2.5 - La gestione ordinaria. Altre spese di funzionamento. - 5.2.6 - La gestione ordinaria - *Progetti e iniziative per lo sviluppo del sistema* - *Quote associative e consortili* - *Il Fondo intercamerale d'intervento*. - 5.2.7 - La gestione finanziaria e la gestione straordinaria. - 5.3 - Lo stato patrimoniale. - 5.3.1 - Lo stato patrimoniale attivo. - 5.3.2 - Lo stato patrimoniale passivo. - 5.3.2.1 - Lo stato patrimoniale passivo. I debiti di funzionamento. – 6 – I modi gestori di attuazione delle norme di contenimento della spesa. - 6.1 - Gli obiettivi di contenimento della spesa. La legislazione operante nel 2010. - 6.1.1 - Contenimento delle spese per consumi intermedi. - 6.1.2 - Collaborazioni e consulenze. - 6.1.3 - Organi collegiali e altri organismi. - 6.1.4 - Costi di personale. - 6.1.5 - Altre tipologie di spese (mostre, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza). – 7 – Le partecipazioni. - 7.1 - In genere. Quadro d'insieme delle partecipazioni. - 7.2 - Le società «in house providing». - 7.2.1 - La problematica delle società «in house». - 7.2.2 - Le direttive dell'Unioncamere sulle società «in house». – 8 – Le considerazioni conclusive. - 8.1 - Considerazioni riassuntive dei dati contabili. - 8.2 - Considerazioni in tema di organizzazione dell'ente. - 8.2.1 - L'obbligatorietà delle Unioni regionali alla stregua del decreto n. 23/10. - 8.2.2 - La rappresentanza delle camere negli organi collegiali dell'Unione. - 8.2.3 - Obblighi informativi delle camere verso gli organi dell'Unioncamere. - 8.3 - L'attività dell'ente. Gli aspetti di maggiore rilevanza.

PAGINA BIANCA

PREMESSA

L'Unioncamere – Unione italiana delle camere di commercio – ha personalità giuridica di diritto pubblico, come espressamente prevede l'art. 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, nel testo novellato dall'art. 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 53 della legge 23 luglio 2009 n. 99.

Tale nuova formulazione della natura pubblicistica dell'Unioncamere ha, però, una valenza meramente dichiarativa, non essendosi mai dubitato della sua natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, senza fini di lucro, vigilato dal Ministero dello Sviluppo economico e soggetto al controllo esterno della Corte dei conti, come espressamente previsto dal decreto-legge n. 8 del 1993, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993 n. 68 e, su tale base, dall'art. 13 comma 2 dello Statuto dell'Unione.

Con determinazione n. 77 del 22 ottobre 2010 la Corte dei conti ha riferito sui risultati della gestione per gli esercizi 2008/2009¹.

Con la presente Relazione la Corte riferisce sui risultati del controllo effettuato sulla gestione finanziaria dell'ente per l'esercizio 2010, nonché sui più rilevanti fatti gestori intervenuti sino alla data odierna.

¹ Pubblicata in Atti Parlamentari XVI Legislatura - Doc. XV n.237.

1 – IL QUADRO NORMATIVO

1.1 – I compiti e le funzioni fondamentali. La riforma di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23

Nell'esercizio considerato, è stata attuata la delega di cui all'art. 53 della legge 23 luglio 2009 n. 99, emanando il summenzionato decreto legislativo n. 23/2010, con il quale è stata novellata la legge 29 dicembre 1993 n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, che costituiscono – come è noto – una delle più antiche articolazioni periferiche dello Stato unitario.

Esse furono, infatti, istituite, con la legge 6 luglio 1862 n. 680, con la denominazione di "camere di commercio e arti", quali enti che, pur se dotati di qualche funzione di amministrazione attiva a livello provinciale, avevano funzioni essenzialmente consultive e rappresentative, presso il Governo, degli interessi industriali e commerciali dei territori. Sin dall'inizio però – ha un qualche significato rilevarlo – esse furono persone giuridiche pubbliche organizzate sulla base di principi elettivi e rappresentativi, anche se istituite dallo Stato e soggette, come tutte le amministrazioni pubbliche, alle direttive del Governo.

Successivamente, le Camere vennero più volte riformate, acquisendo molte funzioni di amministrazione attiva e subentrando, in tal modo, ad articolazioni periferiche statali.

Nell'assetto attuale, le Camere hanno mantenuto la denominazione di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - ad esse riattribuita dal D.L. Lgt. 21 settembre 1944 n. 315 e, quindi, dalla legge 26 settembre 1966 n. 792 – mentre la loro disciplina, nonché quella dell'Unioncamere e del sistema camerale, è contenuta nella legge 29 dicembre 1993 n. 580, come novellata dal citato decreto legislativo n. 23 del 2010.

Detta riforma costituisce un passaggio molto significativo dell'evoluzione del sistema camerale.

Il legislatore ha inteso coniugare due esigenze: anzitutto, la necessità delle camere di commercio di porsi come erogatrici di servizi alle imprese associate, e quindi di operare con modalità maggiormente legate al "territorio" nella prospettiva della trasformazione federalista dello Stato, e, d'altra parte, l'esigenza di collegarsi in rete con gli organismi del sistema camerale, al fine di svilupparne sinergie innovative.

Una disamina completa di tale rilevante riforma esula dalle finalità della presente Relazione, che ovviamente concerne soltanto la gestione dell'Unioncamere.

Non può, tuttavia, non essere posta qualche considerazione su alcune disposizioni della riforma, in ragione dell'impatto che queste possono avere sul sistema camerale e sull'ente stesso.

In primo luogo, è degno di nota che la recente riforma camerale ha ancorato il ruolo delle Camere all'istituto dell'autonomia funzionale, già a suo tempo introdotto nell'ordinamento dalla legge "Bassanini" del 1997, dove peraltro non se ne dava alcuna esplicita definizione, ma se ne delimitava lo spazio in ragione dell'applicazione del principio della sussidiarietà, al quale doveva ispirarsi l'azione delle amministrazioni regionali e degli enti locali. Sicché, il legislatore, con un esplicito riferimento al principio della sussidiarietà affermato in Costituzione dal novellato art. 118, ha riservato al sistema camerale lo svolgimento di funzioni e la prestazione di servizi in favore delle imprese, salvo quanto non può non essere svolto dallo Stato, dalle Regioni e/o dagli enti locali.

D'altra parte, già la Corte Costituzionale, ancor prima che entrasse in vigore la riforma del Titolo V° della Costituzione, aveva riconosciuto l'esistenza di uno spazio riservato a soggetti diversi dagli enti territoriali nell'esercizio di funzioni di regolazione e di prestazione di servizi in favore di interessi collettivi (in questo senso vedi Corte Cost. n. 447 del 2000). Più di recente, infine, la Corte (vedi la decisione n. 347 del 2007) ha definito le Camere di commercio come enti pubblici dotati di autonomia funzionale in rappresentanza delle imprese operanti sul territorio, ancorché articolati come una "rete" che opera a livello nazionale.

Deve, quindi, farsi cenno ad un'altra fondamentale innovazione recata dalla riforma di cui al decreto n. 23/2010. Si tratta della costituzione obbligatoria delle Unioni regionali ai sensi del novellato art. 6 della legge 580/93. Il decreto 23 specifica che si tratta di associazioni "costituite ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento" e, quanto ai compiti, dispone che "le Unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate e possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale".

Va chiarito che, in precedenza, era possibile (ma non obbligata) la costituzione di Unioni regionali, alle quali la legge previgente riconosceva il solo – ben delineato – compito del coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti.

Può dubitarsi della necessità di rendere obbligata la costituzione delle Unioni regionali, anche perché, almeno in parte, i compiti a queste affidati – cura e

rappresentanza degli interessi comuni delle Camere associate – rischiano sovrapposizioni con i compiti demandati a Unioncamere, dalla stessa legge indicati come cura e rappresentanza degli interessi generali delle Camere di commercio. E' di tutta evidenza, infatti, che la riforma rende necessario distinguere tra "interessi comuni" e "interessi generali" delle Camere di commercio, i primi essendo riservati alla cura e rappresentanza da parte dell'Unione regionale e gli altri invece alla cura e rappresentanza da parte di Unioncamere. Si aggiunga che, in non poche situazioni, la struttura economica di alcuni territori è legata alla realtà economica di territori situati in altre Regioni.

D'altra parte – va ancora considerato – neppure il compito di promuovere la gestione associata di servizi camerali può dirsi riservato alle Unioni regionali, in quanto le stesse Camere interessate (cfr. il novellato art. 1 comma 2 della legge 580) possono, su base convenzionale volontaria, procedere a tale gestione associata ovvero debbono organizzarla, quando si tratti di Camere con meno di 40.000 imprese iscritte o annotate. E possono anche deliberare un "accorpamento" delle rispettive circoscrizioni territoriali (art. 1 comma 5 della legge 580), essendosi ormai superato (vedi commi 3 e 4 del novellato art. 1 della legge 580) il principio della necessaria istituzione delle Camere di commercio in ogni Provincia. Detto in altro modo: i criteri di economicità nell'articolazione territoriale delle pubbliche amministrazioni, ben presenti nel richiamato art. 1 ed espressi nella possibilità (e talora obbligo) di gestioni associate dei servizi camerali e nella non obbligatorietà e automaticità dell'istituzione di una Camera in ogni Provincia, non hanno prevalso nella redazione dell'art. 6, con il quale si rende obbligata la costituzione di Unioni regionali, vale a dire di altri enti pubblici.

Al riguardo, sia pure in realtà particolari come in Trentino-Alto Adige, le due Province Autonome hanno comunicato che non intendono adeguare lo Statuto della propria Unione regionale, preferendo questa continuare ad avvalersi delle strutture della Camera nella quale trova periodica e temporanea ospitalità.

Va, infine, registrato che anche le Unioni regionali sono state ricomprese nell'elenco ISTAT degli enti pubblici inseriti nel conto economico consolidato.

Ciò premesso e passando, quindi, a individuare il ruolo dell'Unione italiana delle Camere di commercio (indicata anche legislativamente come Unioncamere), va osservato che detto ente pubblico opera in funzione di rappresentanza e tutela degli interessi generali delle Camere e degli altri soggetti ricompresi nel sistema camerale: Unioni regionali, Camere di commercio italiane all'estero, aziende camerali speciali e

società controllate o collegate, nonché, se riconosciute, le 37 Camere miste e le Camere estere in Italia.

L'art. 7 del decreto 23/2010 (che ha sostituito il previgente articolo 7 della legge 583/90) riconosce espressamente una personalità giuridica di diritto pubblico ad Unioncamere, che esercita le funzioni attribuite dalla legge, nonché le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico.

Tenendo conto delle richiamate disposizioni legislative, nonché del complesso normativo concernente l'ente (Statuto e altri atti regolamentari, di cui si dirà in seguito), va rilevato che l'esercizio di siffatte funzioni si svolge mediante:

- stipula di accordi di programma, intese e convenzioni con le amministrazioni centrali dello Stato o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, nonché con enti locali ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, agendo l'Unione in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, chiamati a darvi attuazione.
- emanazione, nel rispetto delle funzioni d'indirizzo che competono alle autorità statali e regionali, di direttive ed indirizzi per l'azione degli organismi del sistema camerale.
- attività di promozione dei rapporti del sistema camerale con le istituzioni (internazionali, nazionali e regionali, anche tramite le apposite Unioni) e con le rappresentanze delle categorie economiche, assicurando, in particolare, la rappresentanza diretta degli interessi del sistema camerale italiano presso le istituzioni di Bruxelles, la collaborazione con Eurochambres e le cooperazioni con altri sistemi omologhi UE caratterizzati dalla natura pubblica degli enti camerali associati o rappresentati.
- promozione dello sviluppo a rete delle strutture camerali, coordinamento e monitoraggio delle attività che le singole Camere realizzano nelle province di rispettiva competenza.
- attività di formazione, supporto organizzativo e consulenza specialistica al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli amministratori e della dirigenza camerale alle iniziative e attività di sistema.
- effettuazione e affidamento di studi, indagini e ricerche su argomenti d'interesse del sistema camerale, se del caso operando in associazione con altri soggetti pubblici o privati, anche esteri.
- partecipazione e organizzazione di congressi, convegni e conferenze, anche a carattere internazionale, in materie d'interesse del sistema camerale o delle categorie economiche in esso associate e rappresentate.

- gestione, anche indiretta, e prestazione di servizi di interesse per il sistema camerale e per le categorie economiche in esso associate e rappresentate.
- promozione della presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attività delle Camere di commercio italiane all'estero.
- coordinamento del sistema camerale italiano con gli analoghi sistemi esteri e dei mezzi e modi di accesso del sistema camerale a programmi e ai fondi comunitari.

1.2 - Lo Statuto dell'Unioncamere

La potestà statutaria dell'Unioncamere, già esercitata alla stregua della legislazione previgente, risulta ora confermata dall'art. 1 comma 9 del Decreto n. 23 del 2010.

Nell'esercizio di siffatta potestà, il vigente Statuto dell'ente è stato adottato dall'assemblea (poi denominata consiglio generale) con la deliberazione assembleare del 12 luglio 2007. Esso risulta approvato con DPCM 21 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008 e applicato, quindi, a decorrere dalla metà dell'esercizio 2008.

Lo Statuto, oltre a ribadire la natura giuridica, le competenze e le finalità dell'ente, come dianzi sommariamente richiamate, ne delinea gli organi e la struttura. Peraltro, con specifico riferimento all'assetto degli organi in carica al momento della sua entrata in vigore, lo Statuto (vedi art. 19) ha stabilito l'ultrattività delle previgenti composizioni e competenze sino alla naturale scadenza degli amministratori in carica nel giugno 2008, vale a dire al momento dell'entrata in vigore di siffatto Statuto. Ne è conseguito che soltanto dal giugno 2009, momento in cui sono stati rinnovati tutti gli organi di direzione e di amministrazione dell'ente, il nuovo Statuto è stato completamente applicato anche quanto alle denominazioni e competenze degli organi. Peraltro, come meglio si dirà nel successivo paragrafo n. 2.6, immutata è rimasta la composizione del Collegio dei revisori, che è stato rinnovato, alla naturale scadenza, soltanto nel giugno 2010, al momento dell'approvazione del bilancio 2009.

L'entrata in vigore di un'incisiva riforma della legge n. 580/93, riforma recata – come si è detto – dal Decreto legislativo n. 23/10, renderà inevitabile un aggiornamento del vigente Statuto, quanto meno per non riprodurre definizioni – ad esempio, quella di "sistema camerale" – ora contenute nella riforma di cui al citato Decreto n. 23/10.

Restando, tuttavia, alla versione statutaria attualmente in vigore, si osserva che gli organi dell'ente sono:

- il consiglio generale
- il comitato esecutivo
- l'ufficio di presidenza, composto dal presidente e dai vice-presidenti
- il collegio dei revisori.

Di tali organi lo Statuto determina le competenze, come meglio poste in evidenza nel capitolo 2.

A tali organi può aggiungersi, quale organo straordinario non permanente e con funzioni consultive, l'assise dei consiglieri camerali, assise che può essere generale ovvero settoriale in base alle categorie economiche rappresentate nei consigli delle camere di commercio.

Ha natura di organo dell'Unioncamere anche la sezione delle Camere miste, intese come Camere di commercio italo-estere o estere in Italia, costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (per questa parte non novellata dal decreto n. 23/10) ed iscritte nell'apposito Albo tenuto dal Ministero del Commercio estero.

La struttura amministrativa, al cui vertice è posto il segretario generale, si articola (come più ampiamente si dirà nel seguente capitolo 3) in aree gestite da funzionari di livello dirigenziale, dotati di autonomi poteri di spesa nell'ambito del "budget" fissato per l'area affidata alla loro responsabilità.

Il rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di imprese commerciali, nonché da contratti individuali.

Una funzione consultiva è attribuita alla consulta dei segretari generali delle Camere di commercio, competente ad esprimere pareri a richiesta degli organi, nonché pareri obbligatori e non vincolanti sui documenti programmatici dell'ente.

La dotazione finanziaria dell'ente è assicurata dall'aliquota contributiva, annualmente fissata dal consiglio generale e parametrata sulle entrate realizzate dalle camere di commercio a titolo di imposte e diritti, nonché a titolo di contributi e trasferimenti statali o regionali, al netto degli oneri di riscossione e di eventuali rimborsi. Nel 2010 – va segnalato – tale aliquota contributiva è stata fissata al 2,5% delle entrate nette, come sopra calcolate, da versare in 3 ratei: il 30% entro il 30 aprile, il 40% entro il 31 luglio e il 30% entro il 30 ottobre.

La vigilanza sull'ente, vigilanza che si esprime in un controllo di mera legittimità, è assicurata dal Ministero dello sviluppo economico e la gestione finanziaria è assoggettata, anche per espressa previsione statutaria, al controllo della Corte dei conti, che vi provvede ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259/1958.

Ai sensi delle norme statutarie l'Unione è legittimata ad assumere iniziative, anche giudiziarie, a tutela della denominazione e delle prerogative degli organismi riconducibili al sistema camerale e può intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti siffatti organismi in applicazione dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

1.3 – Il regolamento di funzionamento degli organi

Con deliberazione in data 11 dicembre 2009, il consiglio generale dell'ente ha adottato, in attuazione dell'art. 5 comma 4 dello Statuto, un nuovo regolamento per il funzionamento degli organi.

Come espressamente puntualizzato nell'art. 2, comma 2, di detto regolamento, esso si pone essenzialmente in una funzione integrativa delle norme statutarie. In tale ambito, il regolamento disciplina, in particolare, la redazione dell'ordine del giorno dei lavori, i "quorum" di validità delle sedute e delle votazioni, l'ordine di discussione degli argomenti e le regole di votazione, nonché la verbalizzazione e le deroghe al principio della pubblicità delle deliberazioni.

Il regolamento detta, poi, per ciascun organo norme specifiche, delle quali è opportuno fare menzione, sia pure sommariamente, soprattutto quando esse presentino qualche criticità.

Per le sedute del consiglio generale, qualche criticità è emersa in conseguenza del divieto di delega in ogni caso d'impedimento del presidente della Camera, anche nel caso di impedimento assoluto da parte di questi e persino in caso di vacanza della carica. Per contro, quando la Camera sia stata commissariata, il commissario esercita tutte le funzioni del presidente. Nel suo funzionamento, questa disposizione regolamentare ha creato qualche "deficit" di rappresentatività, quanto meno nei casi di "sede vacante" in attesa dell'elezione di un nuovo presidente. Non sarebbe inappropriato consentire, almeno in questo caso, una partecipazione "pleno jure" del vice-presidente della Camera, in ragione dell'essenziale funzione vicaria della sua carica. Ciò, a maggior ragione se si considera che, in un'analogia situazione di "sede vacante" della presidenza di un'Unione regionale, è consentita la nomina di un delegato in seno al comitato esecutivo per il tempo occorrente all'elezione del nuovo presidente dell'Unione regionale (cfr. art. 13, commi 1 e 7, del regolamento in questione).

Tra le competenze del consiglio generale che, in aggiunta a quelle previste dalla legge e dallo Statuto, il regolamento in questione individua, è opportuno menzionare la determinazione delle materie di rilevanza generale per il sistema camerale, sulle